



REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

Comune di Torgnon Commune de Torgnon

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2013
N. 26 del Reg. Delibere

OGGETTO: TARSU – REINTRODUZIONE E RIAPPROVAZIONE TARIFFE E REGOLAMENTO.

L'anno 2013, il giorno 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza della Sig. **PERRIN Ivo** nella sua qualità di **Vice Sindaco** e con l'assistenza del **Segretario Comunale Glarey Alexandre**.

Sono intervenuti nella seduta:

Nominativo	Carica	Presente/Assente
MACHET Cristina	Sindaco	Assente
PERRIN Ivo	Vice Sindaco	Presente
CHATILLARD Nathalie	Consigliere	Assente
CHATRIAN Liam	Consigliere	Presente
CHATRIAN Luca	Consigliere	Presente
CHATRIAN Matteo	Consigliere	Presente
CORGNIER Elena	Consigliere	Presente
ENGAZ Lorena	Consigliere	Presente
MACHET Valeria	Consigliere	Assente
MUS Danilo	Consigliere	Presente
PERRIN Aline	Consigliere	Presente
PERRIN Davide	Consigliere	Presente
PERRIN Livio	Consigliere	Presente
PERRIN Stefano	Consigliere	Presente
PERRON Luigi	Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERRIN Ivo** nella sua qualità di **Vice Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DATO ATTO dell'entrata in aula dei consiglieri **M. Chatrian e Danilo Mus**;

RICHIAMATO:

- la Legge Regionale 07/12/1998, n. 54 (Sistema autonomie locali in VdA);
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio comunale;
- la l.r. 31/12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali";
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" e SMI;

RICHIAMATO, inoltre:

- LA C.C. N. 58/11 TARSU – DETERMINAZIONE TARIFFE 2012;
- La deliberazione C.C. n. TARSU 2001 (approvato con D.C.C. num. 25 del 29/10/2001);

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*»;

VISTO l'art. 5, comma 8 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

CONSIDERATO che il Comune non ha ancora provveduto all'adozione degli atti istitutivi della Tares, da individuarsi nell'approvazione del Piano Finanziario, del regolamento comunale per la disciplina del tributo e delle relative tariffe;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina del Tributo sui rifiuti, che si sono sostanziate non soltanto nella possibilità per il Comune di adottare dei criteri di determinazione delle tariffe alternativi rispetto a quelli dettati dal D.P.R. 158/1999, ma altresì nella possibilità di continuare ad applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46 del Decreto Monti, il regime di prelievo in vigore nel 2012, determinando quindi i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai fini T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che:

«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso»;

CONSIDERATO che, a fronte di tale ultima disposizione, il Comune, non avendo ancora provveduto ad approvare la disciplina relativa alla Tares, ritiene opportuno non dare applicazione alla suddetta normativa, per evitare di introdurre aumenti nei confronti della generalità dei contribuenti ed, in particolare, nei confronti di alcune specifiche categorie tariffarie (utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché Ristoranti, Bar, Alberghi e negozi in genere) la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata;

CONSIDERATO che il Comune ritiene quindi opportuno mantenere applicabile anche nel 2013 la T.A.R.S.U., sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, anche in virtù del fatto che la Tares introdotta dal Decreto Monti è in procinto di essere sostituita da un nuovo tributo che entrerà in vigore nel 2014, come si evince dalla bozza di legge di stabilità presentata dal Governo ed attualmente in fase di approvazione in Parlamento, per cui la sua applicazione sarebbe rimasta in ogni caso limitata al solo anno 2013;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, le tariffe precedentemente individuate dal Comune nel 2012 potranno pertanto essere mantenute anche per l'anno 2013, al fine di assicurare il raggiungimento della medesima percentuale di copertura del costo del servizio, pari a 92,59 %;

RITENUTO peraltro necessario provvedere ad approvare nuovamente il regolamento T.A.R.S.U. in vigore nello scorso anno, al pari delle relative tariffe T.A.R.S.U., per confermare in questo modo l'applicabilità di tali atti nell'anno 2013 pur a fronte dell'entrata in vigore a livello nazionale della Tares dal 1° gennaio 2013;

CONSIDERATO infine che il ripristino dell'applicazione della T.A.R.S.U. nel 2013 comporterà l'applicazione dell'addizionale ex ECA, pari al 10 per cento del tributo, che si verrà a sommare alla maggiorazione sui servizi di competenza statale, che il Legislatore, in sede di conversione del D.L. 102/2013, ha confermato dover essere riscossa anche in caso di ritorno a T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra, le tariffe applicabili nel 2013 dal Comune ai fini T.A.R.S.U. saranno le seguenti (esclusa ECA e TARES servizi):

abitazioni e agriturismo - 0,53 euro/mq
alberghi - 1,23 euro/mq
negozi - 0,91 euro/mq
uffici - 0,73 euro/mq
stabilimenti industriali - 1,08 euro/mq

CONSIDERATO che l'approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 (termine ultimo dettato dall'art. 8, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe da parte degli Enti locali per l'anno 2013), presta efficacia dal 1° gennaio 2013, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

CONSIDERATO che i criteri di determinazione dei costi posti alla base della determinazione delle tariffe T.A.R.S.U. 2013 devono intendersi analoghi a quello utilizzati ed approvati per l'anno 2012, non dovendo essere parametrize le tariffe T.A.R.S.U. ai costi riportati nel Piano Finanziario Tares per il 2013, peraltro non ancora approvato dal Comune;

A SEGUITO DI DISCUSSIONE, in cui:

il **Vicesindaco** illustra il provvedimento;
il consigliere **S. Perrin** chiede:

- se sia possibile ridurre le tariffe TARSU;
- se sia possibile non far adottare la TARES servizi indivisibili nei confronti dei cittadini e far assumere a carico del Comune tale onere nei confronti dello stato;

il **segretario comunale** spiega che entrambe le proposte non paiono legittime, tenuto conto degli obiettivi di copertura del servizio e dell'obbligatorietà del secondo tributo, previsto da legge dello stato;

il **vicesindaco** evidenzia che nei comuni dove si è optato per la TARES, le tariffe hanno avuto aumenti esponenziali, mentre a Torgnon l'aumento si limita all'importo obbligatorio previsto per TARES servizi indivisibili;

l'assessore **D. Perrin** rammenta che il comune ha rinviato per quanto possibile la decisione sulla TARES e che ora, però, non si può più tergiversare; sostiene l'opportunità, come prevede il provvedimento in discussione, di limitare al massimo il prelievo sul cittadino;

il consigliere **M. Chatrian e il Vicesindaco** condividono la critica del consigliere **S. Perrin** rispetto alla TARES servizi indivisibili, imposta solo nominalmente comunale che costringe l'ente a fare da esattore di denaro destinato allo stato, ribadendo però che la scelta proposta è la più indolore possibile;

l'assessore **L. Perrin** rammenta che il termine dell'imposta è fine anno e rivendica il fatto che il provvedimento in votazione evita un aumento spropositato della stessa;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità,

Con voti espressi mediante alzata di mano:

consiglieri votanti: 12

consiglieri astenuti: nessuno;

voti favorevoli: 9

voti contrari: 3, consiglieri S. Perrin, A. Perrin, E. Corgnier;

DELIBERA

1. di mantenere applicabile nel 2013 la T.A.R.S.U., sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, a fronte di quanto espressamente disposto dall'art. 5, comma *4quater* D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
2. di approvare nuovamente il regolamento T.A.R.S.U. in vigore nel 2012, allegato alla presente delibera quale allegato A, per farne parte integrante e sostanziale, confermandone, ai sensi dell'art. 5, comma *4quater* D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, l'applicabilità anche nell'anno 2013;
3. di approvare espressamente le tariffe T.A.R.S.U. applicate nel 2012, stabilendo che le stesse continueranno ad essere applicate nell'anno 2013, al fine di assicurare il raggiungimento della medesima percentuale di copertura del costo del servizio, pari 92,59 % (esclusa ECA e TARES servizi):
 - abitazioni e agriturismo - 0,53 euro/mq
 - alberghi - 1,23 euro/mq
 - negozi - 0,91 euro/mq
 - uffici - 0,73 euro/mq
 - stabilimenti industriali - 1,08 euro/mq
4. di stabilire che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria verrà determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%. Sulla base di quanto disposto dal Regolamento T.A.R.S.U., per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;

5. di dare atto che, a fronte dell'applicazione delle tariffe T.A.R.S.U. sopra riportate, la percentuale di copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2013 viene stimata in un importo pari 92,59 e che la restante percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo verrà assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;
6. di stabilire che il ripristino dell'applicazione della T.A.R.S.U. nel 2013 comporterà l'applicazione dell'addizionale ex ECA, pari al 10 per cento del tributo, da non computare ai fini del calcolo della copertura dei costi del servizio, che si verrà a sommare alla maggiorazione sui servizi di competenza statale;
7. di dare atto che l'approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 presta efficacia dal 1° gennaio 2013, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
8. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

AG

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco
Ivo PERRIN

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è pubblicato all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi e precisamente dal 02/12/2013 al 17/12/2013, ai sensi dell'art. n. 52 bis della L.R. n. 54 del 07.12.1998, come modificata dalla L.R. n. 3 del 21.1.2003.

Torgnon, li

Il Segretario Comunale
Dott. Alexandre Glarey

PARERI

Il sottoscritto, ai sensi della normativa regionale vigente, meglio indicata nella parte narrativa del provvedimento, esprime sul predetto atto favorevole in ordine alle rispettive competenze:

In ordine alla legittimità
(LR 46/98 art. 9 comma 1° lettera d)

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre Glarey

In ordine alla regolarità tecnica
(combinato LR 45/95 e art 46 LR 54/98)

Il Responsabile dell'UTC
arch. Elena Duroux

In ordine alla regolarità contabile
(ord. Finanz. Reg. n° 1/99 art. 3 comma 3° e art 27 comma 1°)

Il Segretario comunale
dott. Alexandre Glarey

RELAZIONE DI ESECUTIVITA`

Attestato che il presente verbale è divenuto esecutivo dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della legge regionale n. 54/1998 e s.m.i.

Torgnon, li 02/12/2013

Il Segretario Comunale
dott. Alexandre Glarey